

R.G. N°

II G.D.

Rilevato che in data 28.1.2014 si è tenuta innanzi a questo giudice l'adunanza dei creditori della B A s.r.l. in concordato preventivo,

rilevato che in quella sede ha espresso voto favorevole la B M s.p.a.,

rilevato che hanno altresì espresso voto favorevole B A, B G, B L A, B M e B T e Q B s.r.l. in qualità di fideiussori della B A s.r.l.,

ritenuto che i fideiussori predetti possano legittimamente essere ammessi al voto ai fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 176 l.f.,

ed infatti:

il credito del fideiussore è credito diverso per titolo, e naturalmente per soggetto cui fa capo, rispetto a quello del debitore principale,

non vi è dubbio che il debito dei fideiussori, per effetto dell'accessorietà che caratterizza il rapporto di garanzia personale, sorge contestualmente al negozio di fideiussione; analogamente il credito dei fideiussori nei confronti del debitore garantito, sorge sin dal momento in cui vi è accreditamento da parte del terzo di somme a favore di quello. L'effettivo esborso da parte del garante al terzo di quanto dovuto dal debitore principale determina invece, la sola esigibilità del credito; tale principio è chiaramente esposto anche in materia di revocatoria fallimentare al fine di giustificare la legittimazione ad agire del fideiussore (Cass. 3676/2011, 2066/2010, 8680/2009),

l'art. 176 l.f. consente ai 'creditori' di partecipare alle operazioni di voto a prescindere dalla possibilità degli stessi di poter esigere immediatamente le somme relative al credito di cui sono titolari,

l'esigibilità del credito non è quindi presupposto né della qualificazione del creditore né del diritto al voto,

la norma neppure richiede espressamente che i creditori debbano essere stati preventivamente classati (il classamento infatti non è obbligatorio nella predisposizione della proposta e del piano, mentre laddove venga previsto esso non deve ledere la posizione giuridica e l'omogeneità degli interessi economici dei vari creditori),

i soli creditori di cui è prevista l'integrale soddisfazione sono esclusi dal voto in quanto è evidente che essi non hanno alcun concreto interesse ad apprezzare la fattibilità economica della proposta e del piano,

perfino i creditori postergati, che potranno soddisfarsi solo allorché residuino somme dal soddisfacimento dei creditori chirografari, sono chiamati ad esprimere l'approvazione o meno di proposta e piano,

all'adunanza partecipano non solo i creditori iscritti nell'elenco e nelle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 l.f., ma altresì ogni creditore che pur non incluso ivi e non convocato dal commissario giudiziale dimostri di essere titolare di credito,

a costui non vi è dubbio che spetti il diritto di voto laddove il G.D. ritenga sommariamente dimostrata l'esistenza dell'obbligazione in capo alla debitrice,

l'interesse alla valutazione della convenienza del concordato per ciascun creditore che non sia soddisfatto integralmente nelle proprie ragioni è dunque interesse primario sotteso al procedimento di votazione,

ciò peraltro è evidente in tutte le fasi del concordato, dal momento della formazione della proposta e del piano a quello della esposizione di tutte le circostanze che possono assumere rilevanza sulla determinazione al consenso, al controllo ad opera del commissario giudiziale *in itinere* e sino all'espressione del voto,

l'art. 174, IV c., l.f. prevede espressamente che possano intervenire all'adunanza anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso,

la presenza di tali soggetti non è casuale, ma è giustificata proprio dall'interesse di cui essi sono portatori rispetto alla possibile approvazione del piano, e della relativa incidenza sulle proprie obbligazioni,

un mero scopo informativo di detti creditori non è assicurato da alcuna specifica convocazione da parte del Commissario Giudiziale e potrebbe peraltro essere perseguibile con altri mezzi,

certamente a tali creditori, se presenti in adunanza, spetta la facoltà di contestare l'ammissione al voto di altri creditori, così come di manifestare l'interesse contrario all'approvazione del concordato, ma tali contestazioni potrebbero comunque essere proposte dai coobbligati e dai fideiussori in sede di giudizio di omologa in qualità di 'interessati', ai sensi dell'art. 180 IV c., l.f.,

tali facoltà tuttavia resterebbero prive di utilità alcuna in adunanza se non fossero accompagnate dalla possibilità di esprimere il voto,

al G.D. infatti in quella sede non compete la facoltà di esclusione di crediti già inseriti nelle scritture contabili e nell'elenco di cui all'art. 161 l.f. neppure se contestati né, tanto meno, la valutazione della convenienza del concordato,

ed allora se l'interesse alla valutazione della convenienza del concordato per ciascun soggetto che si qualifichi creditore è l'elemento che giustifica il diritto di voto, non può legittimamente escludersi il relativo esercizio da parte del fideiussore,

non vi è dubbio infatti che in forza del disposto di cui all'art. 184 l.f. i creditori che si vincolano al concordato conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso,

questi ultimi sono tenuti comunque al pagamento dell'intero debito nei confronti del terzo, mentre, al contrario, possono rivalersi sul debitore principale solo nella percentuale concordataria,

essi subiscono pertanto gli effetti esdebitatori a favore del debitore principale.

Per le motivazioni di cui sopra,

i fideiussori B A, B G, B L A, B M e B T e Q B s.r.l. in qualità di fideiussori della B A s.r.l., devono essere ammessi al voto in ordine all'approvazione del concordato preventivo della B A s.r.l.

Bergamo, 20.2.2014.


I.G.D.
DOTT.SSA LAURA GIRALOI